

Le implicazioni legali di una informativa inadeguata

- **Premessa.**

Una caratteristica fondamentale che si richiede a qualsiasi tipo di prodotto industriale è la sua sicurezza, di modo da evitare qualsivoglia pregiudizio per l'integrità fisica e per i beni di chi utilizza tali prodotti.

Questo principio lo troviamo cristallizzato anche nell'**art. 41, co. 2** della **Costituzione**, ai sensi del quale la libertà di iniziativa economica viene limitata dalla tutela della "sicurezza umana"¹; nonché nel **Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea**, il cui **art. 169** sancisce i principi in materia di tutela della salute e sicurezza dei consumatori.

La tematica della sicurezza dei prodotti è inoltre disciplinata :

- dalla **Direttiva Comunitaria 25 luglio 1985 n. 374**, in materia di "**responsabilità per danno da prodotti difettosi**", attuata in Italia con il **d.p.r. 24 maggio 1988, n. 224** oggi confluito nel **Codice del Consumo (d.lgs. 6 settembre 2006, n. 206)**, nonché
- dalla **Direttiva Comunitaria 2001/95/CE sulla sicurezza dei prodotti** (che ha sostituito la precedente direttiva 92/59/CEE sulla sicurezza generale dei prodotti") anch'essa oggi trasfusa nel Codice del Consumo, che impone l'obbligo di immettere sul mercato solo prodotti sicuri, ha rafforzato il sistema di scambio di informazioni fra pubbliche autorità a livello europeo per conferire maggiore efficacia ai provvedimenti adottati nei confronti dei prodotti pericolosi, ed ha introdotto il principio della conformità, oltre che alla legislazione vigente, anche delle norme tecniche come elemento che garantisce una presunzione di sicurezza dei prodotti secondo gli obiettivi della direttiva².

Da chiarire innanzitutto che per **prodotto** si intende ex **art. 115** del Codice del Consumo: "... ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile. Si considera prodotto anche l'elettricità". La norma in esame esclude dalla nozione di prodotto i beni immobili, delimitando il campo di applicazione ai beni mobili (prodotti industriali, ma anche agricoli, della caccia e della pesca) ancorché siano incorporati in altri beni mobili, individuabili mediante la nozione di cui all'art. 812 c.c., o a beni incorporati in beni immobili, come ad esempio il cemento, le prese di corrente, le travi in legno, i laterizi. Inoltre, ex **art. 3 lett. e)** del Codice del Consumo, per "prodotto" si intende: "fatto salvo quanto stabilito nell'art. 115, comma 1, **qualsiasi prodotto**

¹ "L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana." Art. 41 Cost., primo e secondo comma

² Si tratta comunque di una presunzione relativa, poiché qualora nonostante la sua conformità a leggi e norme il prodotto si riveli comunque pericoloso per la salute e la sicurezza del consumatore, le Autorità competenti potranno adottare le misure necessarie per limitare o impedire la sua immissione sul mercato o chiederne il ritiro o richiamo dal mercato. E' chiaro, in ogni caso, che qualora il prodotto non sia conforme alle norme che lo disciplinano, dovrà ritenersi pericoloso

destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale, **indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo**; tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purché il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto”.

- **La normativa sulla sicurezza generale dei prodotti.**

La sicurezza dei prodotti è disciplinata dal Codice del Consumo che, all'**art. 102**, chiarisce che tale normativa si applica ai prodotti, come sopra definiti, laddove non vi siano norme specifiche³. **Scopo** di quest'insieme di regole è quello di **assicurare che i prodotti immessi sul mercato**, ovvero in libera pratica, **siano sicuri**.

Le definizioni

La definizione di **prodotto sicuro** è data dall'**art. 103** del Codice del Consumo, per cui per prodotto sicuro si intende quel prodotto che – valutato prima di essere messo in commercio – in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, non presenta alcun rischio oppure unicamente rischi minimi, i quali siano compatibili con il suo impiego, oltre che accettabili nel contesto di un'elevata tutela della salute e della sicurezza delle persone.

Fra gli elementi che l'art.103 prescrive si debba tenere conto per valutare la sicurezza di un prodotto, rientrano anche **la sua presentazione, la sua etichettatura, le eventuali avvertenze ed istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione, nonché qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto**.⁴

Prodotto pericoloso è invece quello che si dimostrerà non sicuro secondo la suddetta definizione.

Gli obblighi

³ Inoltre, la normativa sulla sicurezza generale dei prodotti non si applica, per sua espressa disposizione, ai prodotti alimentari, regolati dal regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 (v. comma 6 dell'art.102 Codice del Consumo)

⁴ Gli altri elementi da considerare sono: le caratteristiche del prodotto (composizione, imballaggio, modalità di assemblaggio e, se del caso, installazione e manutenzione); l'effetto del prodotto su altri prodotti (qualora sia ragionevolmente prevedibile che sia utilizzato insieme con questi); le categorie dei consumatori che si trovano in condizione di rischio nell'utilizzo del prodotto (in particolare, minori ed anziani)

L'art. 104 regola gli **obblighi del produttore**⁵ e del **distributore**⁶ stabilendo, tra gli altri, i seguenti obblighi:

- l'obbligo di immettere sul mercato solo **prodotti sicuri**;
- l'obbligo di **fornire al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze**⁷. La norma aggiunge, peraltro, che la presenza di tali avvertenze non esenta dal rispetto degli altri obblighi previsti dalla normativa in esame⁸.

Nel medesimo articolo sono altresì regolati gli **obblighi del distributore** che: "dovrà agire con diligenza nell'esercizio della sua attività per contribuire a garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri; in particolare è tenuto: a) a non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella qualità di operatore professionale; b) a partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del prodotto al produttore e alle autorità competenti per le azioni di rispettiva competenza; c) a collaborare alle azioni intraprese di cui alla lettera b), conservando e fornendo la documentazione idonea a rintracciare l'origine dei prodotti per un periodo di dieci anni dalla data di cessione al consumatore finale".

I controlli, le misure preventive, lo scambio di informazioni

Le amministrazioni di cui all'art. 106 co. 1 del Codice del Consumo, (ovvero i Ministeri delle attività produttive, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e trasporti, nonché altre amministrazioni pubbliche di volta in volta competenti per materia) possono, ex art. **107** Codice del Consumo, facendo ossequio al carattere di tutela preventiva, individuare una serie di mezzi atti ad impedire il verificarsi, ovvero il reiterarsi, dell'immissione in commercio di prodotti pericolosi⁹. Per questo fine si dispongono **controlli** sui prodotti, **vietandone anche l'immissione sul mercato nel caso di mancato rispetto dei requisiti di sicurezza** normativamente previsti, nonché chiedendo eventualmente

⁵ Per "produttore" si intende, oltre al fabbricante del prodotto, chiunque si presenti come tale apponendovi il proprio nome o marchio, chiunque lo rimetta a nuovo, il rappresentante del fabbricante non europeo, l'importatore, gli operatori della catena distributiva nella misura in cui la loro attività possa incidere sulla sicurezza dei prodotti (art. 103, primo comma, lettera "d")

⁶ Ossia, l'operatore professionale della catena distributiva la cui attività non incida sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto (in caso contrario, infatti, sarebbe considerato "produttore", cfr. nota precedente)

⁷ Nei commentari a tale norma si cita a titolo di esempio che, nella vendita di coltelli, non sarà necessario che il produttore informi che le lame possono tagliare, giacché tale pericolo è da considerarsi "immediatamente percepibile"

⁸ Tra questi, ad esempio, l'obbligo del produttore di adottare misure su base volontaria (ad es. controlli a campione, ritiro e richiamo dal mercato, informativa ai consumatori) per prevenire rischi connessi all'uso del prodotto, nonché l'obbligo di informare le autorità competenti circa le misure volontariamente adottate

⁹ Le misure variano e sono più o meno incisive a seconda del grado di rischio del prodotto

l'adeguamento dei prodotti alle qualità richieste, la **sospensione** della fornitura, il **divieto di immissione** o il **ritiro** del prodotto dal mercato, nonché il **richiamo**.

Allo scopo di tutelare l'utente, le Amministrazioni possono fra l'altro, in relazione a prodotti che presentino rischi in certe condizioni, **ordinare che vengano apposte adeguate avvertenze** in lingua italiana su tali rischi, le quali andranno redatte in modo **chiaro e facilmente comprensibile**. Ove il prodotto possa presentare rischi per determinati soggetti, potrà essere richiesto di avvertire tempestivamente questi soggetti in forma adeguata, se necessario con la pubblicazione di specifici avvisi.

Inoltre, a seconda del grado di rischio, può essere sospesa la **fornitura** o l'**esposizione** del prodotto, disposto il suo **adeguamento alle norme di sicurezza**, ordinato il **divieto di immissione** del prodotto sul mercato, e nel caso di prodotti già presenti in commercio, può essere ordinato il loro **ritiro** o il loro **richiamo**.¹⁰

L'art. **110** del Codice del Consumo prevede che "I provvedimenti, anche concordati con produttori e distributori, adottati per limitare o sottoporre a particolari condizioni la commercializzazione o l'uso di prodotti che presentano un **rischio grave** per i consumatori, vanno **notificati alla Commissione europea** secondo le prescrizioni del sistema **RAPEX**, tenendo conto dell'Allegato II della Direttiva 2001/95/CE, di cui all'Allegato II".¹¹

Le sanzioni

Allo scopo di rendere maggiormente coercitivi gli obblighi imposti al produttore ed al distributore sono state previste pene rapportate ed adeguate alla gravità dei comportamenti violati. In particolare, l'art. **112** del Codice del Consumo prevede sanzioni di carattere sia **penale** che **amministrativo** per violazione delle norme cui si è fatto cenno.

Tali sanzioni possono trovare applicazione anche nell'ipotesi di informazioni, istruzioni ed avvertenze mancanti o inadeguate. In particolare, il secondo comma dell'art.112 prevede la seguente fattispecie di reato:

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore che immette sul mercato **prodotti pericolosi**, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro.*

Si è già rilevato come per "prodotto pericoloso" si intenda il prodotto non "sicuro" secondo la definizione fornita dall'art. 103 Codice del Consumo, laddove tra gli elementi del prodotto da considerare per valutarne la sicurezza rientrano anche le istruzioni ed avvertenze per l'uso.

¹⁰ Il "ritiro" del prodotto dal mercato mira ad impedire la distribuzione e l'offerta di un prodotto ai consumatori, mentre il "richiamo" è volto ad ottenere la restituzione di un prodotto già fornito ai consumatori.

¹¹ Il RAPEX (così come il RASFF per i prodotti alimentari) è un sistema di allerta europeo che permette, tramite la Commissione Europea, di diffondere molto rapidamente negli altri Paesi dell'Unione informazioni su provvedimenti adottati in uno Stato Membro per limitare o vietare la circolazione di un prodotto ritenuto pericoloso.

Il produttore che non ottemperi all'obbligo di fornire al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto (ove non immediatamente percepibili) soggiace inoltre ad una **sanzione amministrativa compresa fra 1.500 euro e 30.000 euro** ai sensi del quinto comma dell'art.112

Ulteriori sanzioni, penali o amministrative, si applicheranno al **produttore** che **non abbia ottemperato ai provvedimenti delle Autorità** (tra cui ad esempio la richiesta di apporre adeguate avvertenze sui rischi che possono derivare in certe condizioni, o la richiesta di avvisare tempestivamente ed adeguatamente i soggetti particolari per i quali l'utilizzo del prodotto può comportare dei rischi) **o non abbia collaborato con le stesse nella loro attività di controllo.**

- **Le norme sulla responsabilità da prodotto difettoso**

L'art. 114 del Codice del Consumo stabilisce che **“Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto¹²”**. In base a tale principio chiunque, anche non consumatore e a prescindere dall'attività da esso svolta, abbia subito un danno a causa del difetto del prodotto, è attivamente legittimato a domandare il **risarcimento** al produttore del prodotto o, ex art. 2 del D.lgs. 115 del 1995 (norma di attuazione della direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza generale dei prodotti) agli “operatori professionali della catena di commercializzazione, quando la loro attività può incidere sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto”, persone queste che sono state in concreto identificate “nei rivenditori professionali ai quali il produttore delega espressamente un controllo o una messa a punto del prodotto prima della sua consegna oppure la sua messa in opera, o ai prestatori d'opera che prima dell'applicazione del prodotto (cosmetici e simili) sono tenuti ad eseguire un test per scoprire eventuali allergie ed effetti collaterali”.

Possono essere ritenuti responsabili tra gli altri: il fabbricante del prodotto finito o di un componente, l'importatore nell'Unione Europea, chiunque si presenti come produttore identificando il prodotto con il suo nome o marchio; nonché, a certe condizioni, anche il fornitore. La responsabilità dei vari soggetti nei confronti del terzo danneggiato è solidale (il danneggiato potrà cioè rivolgersi anche ad uno solo di essi per ottenere il risarcimento), salva l'azione di regresso del soggetto citato in giudizio nei confronti degli altri corresponsabili. Il fabbricante di un componente potrà, peraltro, liberarsi da responsabilità se prova che il difetto del componente sia derivato da istruzioni vincolanti impartitegli dal committente.

La giurisprudenza in taluni casi ha inoltre allargato la gamma delle persone chiamate a rispondere per danni cagionati da prodotto difettoso ricomprendendo anche il **venditore** (Trib. Firenze 05/04/2000, n. 903, Bassi c. Cicli Bimm e Peluso, AC, 2001, 208) nel caso di una bicicletta con impianto frenante difettoso, attribuendogli l'obbligo (rimasto inadempito) di informare il cliente sulla pericolosità del mezzo in assenza di apposito dispositivo aggiuntivo di sicurezza, che lo stesso venditore ben avrebbe potuto montare.

¹² Come si è visto, per “prodotto” si intende ogni bene mobile, anche se incorporato in altri beni mobili o immobili; ed è inclusa altresì l'elettricità.

La responsabilità di cui alla normativa in commento è collegata al fatto d'aver il produttore messo in circolazione un prodotto difettoso nel senso esplicito all'art. 117 del Codice del Consumo : **“Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze...”**¹³

Tra le “circostanze” di cui occorre tenere conto per valutare la difettosità (mancanza di sicurezza) del prodotto, rientrano anche, per espressa disposizione dell'art.117, **le istruzioni e le avvertenze fornite.**¹⁴

Il danneggiato, per far valere la responsabilità del produttore, **ha l'onere di “provare il danno, il difetto e la connessione causale tra difetto e danno”** (vd. per esempio Trib. di La Spezia sent. 27 ottobre 2005).¹⁵

La responsabilità oggettiva del produttore ammette comunque **la prova liberatoria**, ovvero per essere esentato da responsabilità il produttore deve dimostrare l'esistenza di una o più delle circostanze previste dall'art.118 (ad esempio, se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione o non lo ha fabbricato per la vendita; se il difetto sia dovuto alla conformità del prodotto ad una norma giuridica imperativa o ad un provvedimento vincolante; se lo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche al momento in cui il produttore abbia messo in circolazione il prodotto non permetteva di considerarlo come difettoso).

Il concorso di colpa del danneggiato (tipico il caso dell'uso anormale del prodotto) può causare una riduzione, o addirittura l'esclusione totale del risarcimento (art.122 Codice Consumo).

I danni risarcibili sono innanzitutto quelli occorsi alla persona (morte o lesioni personali), i quali sono da risarcire illimitatamente.¹⁶ I danni alle cose sono risarcibili solo se si tratti di cose diverse dal prodotto difettoso, che siano utilizzate dal danneggiato a suo uso e consumo privato, e comunque con una “franchigia” di €387,00.

¹³ Può trattarsi, secondo la casistica più diffusa, di un difetto di progettazione/composizione del prodotto, un difetto di fabbricazione, un difetto nelle informazioni.

¹⁴ Le altre circostanze sono: il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato, i comportamenti che in relazione ad esso si possono ragionevolmente prevedere, il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione.

¹⁵ Si tratta di responsabilità “oggettiva”, ossia sussistente indipendentemente dall'esistenza di un comportamento colposo (negligente, imprudente, inesperto) o doloso del responsabile, ma che scatta alla presenza del fatto “oggettivo” del verificarsi di un danno causato da una difettosità (pericolosità) del prodotto

¹⁶ Alcune sentenze hanno inoltre risarcito il “danno non patrimoniale”, ovvero il “danno morale”, derivante ad esempio dalla perdita di un prossimo congiunto

E' importante sottolineare che le azioni di responsabilità nei confronti di un produttore non si limitano alla normativa in questione, ma possono essere fondate anche su altre norme, come ad esempio l'art.2050 del Codice Civile¹⁷.

- **La “direttiva macchine”.**

In tema di sicurezza, inoltre, il **29 dicembre 2009** entra in vigore in tutta Europa la nuova **direttiva macchine 2006/42/CE** in sostituzione della Direttiva 98/37/CE.

Con tale normativa, come in altre Direttive che prevedono la **marcatura CE** (da rilasciarsi all'esito di apposite procedure) quale presupposto per l'immissione in commercio di determinati prodotti¹⁸, si vuole garantire la rispondenza di detti prodotti a precisi parametri volti a tutelare la sicurezza e la salute degli utilizzatori.

In questa sede, è opportuno rilevare come **sia la precedente sia la nuova Direttiva macchine prescrivano l'obbligo di accompagnare ogni macchina da istruzioni per l'uso.**¹⁹

Nell'**Allegato I** della nuova Direttiva macchine (contenente i requisiti essenziali di sicurezza) si trova una parte piuttosto dettagliata (punto 1.7.4), specificamente dedicata alle **istruzioni** che devono accompagnare il prodotto, ai principi generali della loro redazione, al loro contenuto minimo. Per talune particolari categorie di macchine, sono previsti "requisiti essenziali supplementari" anche in merito alle istruzioni.

In Italia, la violazione delle norme derivanti dalla Direttiva Macchine può dar luogo a sanzioni sia penali sia amministrative, anche ai sensi del recente D. Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

- **Casistica e criteri di redazione.**

L'informazione del produttore agli utenti sulle modalità d'uso del prodotto è certamente nel novero dei mezzi mediante i quali rendere sicuro l'uso del prodotto.

Molto importanti sono a tal proposito i **criteri di redazione** dei manuali e dei fogli illustrativi di un prodotto. Essi devono essere formulati con **chiarezza, immediatezza di comunicazione, completezza ed univocità**. Viene consigliato l'uso di **frasi brevi** espresse in forma attiva e diretta

¹⁷ Responsabilità oggettiva dell'esercente attività pericolose, invocata ad esempio nei casi di danni da prodotti farmaceutici o di danno da fumo.

¹⁸ Ad esempio: giocattoli, materiale elettrico, dispositivi medici, apparecchi a gas, ecc.

¹⁹ Si veda ad es. l'art.1.7.4 del D.lgs. 459/96 di recepimento della Direttiva 98/37/CE; si veda altresì l'art.5, primo comma, lettera "c" della Direttiva 2006/42/CE.

che non inducano dubbi sul comportamento da assumere evitando frasi del tipo “sarebbe opportuno non azionare la leva ...” ma utilizzare “non azionare la leva ...”.

- Si pensi a tale proposito al caso di cui (Trib. di Milano, 13 aprile 1995) un giovane mentre dormiva su un **letto a castello** inserito in un mobile componibile, veniva investito dal mobile stesso che **gli si rovesciava addosso** e veniva di conseguenza colpito alla gola dalla scala in ferro riportando lacerazione della carotide e dell'esofago. Il giovane, date le gravissime lesioni derivategli dall'evento, citava in giudizio il venditore, richiedendo il risarcimento dei danni subiti, mentre il convenuto, chiamava in causa la società costruttrice indicandola quale responsabile del sinistro. In questo caso venne individuata la responsabilità del produttore. La consulenza d'ufficio ha infatti chiaramente evidenziato come le condizioni di sicurezza non fossero state rispettate sia in relazione alla tecnica di costruzione, non dotando il mobile di una struttura di sostegno e di contenimento adeguata all'altezza di esso ed evidenziando quindi un calcolo poco accurato della verifica statica; **sia alle istruzioni relative al montaggio allegate al prodotto, nelle quali non veniva dato adeguato valore al fissaggio al muro con le apposite staffe, contenuto nel libretto.**²⁰

Indicazioni a questo proposito si trovano anche nella nuova Direttiva Macchine 2006/42/CE, al punto **1.7.4.1** dell'Allegato I (sui principi generali di redazione delle istruzioni) si trova indicato che in caso di macchine destinate all'utilizzazione da parte di operatori non professionali, la redazione e la presentazione delle istruzioni per l'uso, **devono tener conto del livello di formazione generale e della perspicacia che ci si può ragionevolmente aspettare da questi operatori.**

- In altra occasione (Trib. Vercelli 7.4.2003) il danno si era verificato a seguito dell'**esplosione di una caffettiera**, dovuta a sua volta al malfunzionamento della valvola di sicurezza²¹. Anche in questo caso si è ritenuto che **le istruzioni** fossero **incomplete**. E' infatti evidente che se la valvola è soggetta a deterioramento a causa del suo uso prolungato e/o dei depositi di calcare (come si è verificato nel caso di specie) questo dovrebbe essere espressamente posto in evidenza nelle istruzioni o nelle avvertenze consegnate insieme al prodotto. Le istruzioni avrebbero dovuto altresì indicare specifici suggerimenti in ordine ai comportamenti da tenere per evitare il malfunzionamento della valvola (ad esempio sostituzione o pulizia di tale componente dopo un determinato periodo di utilizzo). Nelle istruzioni prodotte da parte attrice invece, non è stato segnalato che la presenza di calcare, formatosi a seguito del ripetuto contatto della valvola con l'acqua, avrebbe potuto comprometterne la funzionalità, né si è indicato espressamente che la valvola doveva essere pulita o sostituita. Alla luce di ciò, si può quindi ritenere che la caffettiera prodotta dalla società convenuta non rispettasse le condizioni di sicurezza e, conseguentemente, fosse difettosa sotto il profilo della carenza delle istruzioni e delle avvertenze allegate al prodotto.

²⁰ In particolare, risulta che il libretto di istruzioni indicasse le staffe di fissaggio come “consigliabili” per l'uso, mentre secondo il consulente tecnico d'ufficio nominato dal giudice, esse avrebbero dovuto essere considerate come indispensabili.

²¹ Nella fattispecie, lo scoppio provocò danni materiali (alla cappa, al soffitto ed al pavimento della cucina) nonché gravi lesioni all'occhio della vittima che si trovava in prossimità della macchina da caffè.

Il **grado di informazione** fornito sul bene, infatti era **insufficiente** proprio sotto quei profili che hanno causato lo scoppio della caffettiera.

Se quindi, nei termini di cui all'art. 117, lett. a) del Codice del Consumo **“la presentazione del prodotto, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite” sono esaurienti**, anche sotto l'aspetto delle avvertenze sulle modalità d'uso del prodotto, atte ad evitare danni a persone o a cose, **il produttore non risponde dei danni dall'uso del prodotto non conforme alle avvertenze.**

Da considerare che per **istruzioni** si intendono le **indicazioni d'uso**, considerato che il prodotto può presentarsi insicuro proprio in relazione alle modalità di utilizzo dello stesso; sicché il produttore dovrà adeguatamente **“istruire”** il consumatore per evitare ogni rischio.

Le **avvertenze** alludono piuttosto ai **moniti di attenzione** che vengono rivolti al consumatore rispetto a particolari rischi che potrebbero essere connessi al prodotto.

- **L'uso “anomalo” del prodotto può portare ad escludere la sua difettosità e la conseguente responsabilità del produttore.** In tal senso la Cassazione ha confermato una sentenza di merito che ravvisava l'”**impiego anormale**” di una tintura per capelli nell'esistenza di una particolare condizione di salute dell'utilizzatore, a cui fu quindi negato il risarcimento dei pregiudizi conseguenti alla **reazione allergica** scatenata dal cosmetico **nei cui fogli illustrativi era peraltro segnalato il rischio di allergie**, unitamente all'esigenza di un preventivo controllo di tollerabilità (Cass., 15 marzo 2007, n. 6007).

A tale proposito, va peraltro segnalato che, fra i **“principi generali di redazione”** delle istruzioni per l'uso nella nuova Direttiva macchine, vi è l'espreso obbligo di tenere conto **non soltanto dell'uso previsto, ma anche dell'uso scorretto ragionevolmente prevedibile** della macchina (1.7.4.1, lettera “c”).

In generale, va considerato che si deve in ogni caso **“tenere conto di tutte le circostanze”**, perciò **le avvertenze possono non bastare** come nel caso di prodotti destinati ad **utenti-bambini** o in altri casi ancora; si pensi all'ipotesi di avvertenze formulate con **linguaggio scientifico** per prodotti di largo consumo e non solo quindi a tecnici del settore.

- A tal proposito si veda il caso del **bambino che riportava delle lesioni ad un occhio per il fatto di aver sparato con una pistola-giocattolo tenendola accostata al viso.** La responsabilità in giudizio (App. Genova, 5 giugno 1964) è stata esclusa perché **nella scatola contenente il giocattolo era inserita l'avvertenza** che **“la pistola deve essere tenuta lontana dal viso all'atto dello sparo e cioè deve essere sempre usata a braccia tese”**. Detta decisione della Corte, come vedremo meglio di seguito, è tuttavia discutibile, in quanto, data l'età degli utenti, un uso imprudente del prodotto poteva essere facilmente previsto da parte del costruttore.
- Altro caso è quello di un **produttore di fitofarmaci**, del quale i giudici ravvisarono la responsabilità per l'impiego da parte di un agricoltore, non sufficientemente colto per comprendere il linguaggio scientifico delle avvertenze per l'uso, di prodotti che avevano provocato la distruzione del raccolto. (Cass. 7336/81).

Qualora sia necessario l'uso di una **terminologia tecnica di settore** si ritiene indispensabile approntare la stesura di un **glossario** che illustri al lettore la funzione del componente o dell'azione identificata con una terminologia particolare.

Ovviamente, altro aspetto essenziale è la **lingua** in cui le istruzioni sono redatte in caso di prodotti destinati ad utenti di altri paesi.

L'Allegato 1 della sopra citata Direttiva Macchine afferma a tal proposito che ogni macchina deve essere accompagnata da istruzioni nella o nelle **lingue comunitarie ufficiali dello Stato Membro in cui la macchina è immessa sul mercato e/o messa in servizio**. Qualora si tratti di traduzione, deve essere inoltre allegata una copia delle istruzioni originali. In questi casi può anche venire in considerazione la responsabilità dell'importatore.

L'intelligibilità dell'informazione fornita dal produttore circa le modalità d'uso è, nell'ordine dei casi in esame, **il criterio in base al quale accertare la sua sicurezza e fondare la responsabilità del produttore**.

In generale, la conclusione se l'informazione può dirsi corretta e sufficiente **dipende da vari fattori**, tra cui l'uso ragionevole previsto e prevedibile del prodotto, il tipo di pubblico a cui è destinato, il tipo di danni, lo stato della conoscenza scientifica.

Oltre alle **istruzioni** e delle **avvertenze per l'uso**, il dovere di informare correttamente i consumatori comprende anche le **etichette**, i **dèpliant**, e può coinvolgere anche lo strumento della pubblicità.

Esistono come si è detto **specifiche discipline** che prevedono controlli di tipo amministrativo e disciplinano l'etichettatura in relazione a **particolari tipi di prodotti** (per esempio **alimentari** ex Decreto Legislativo 5 aprile 2006, n. 190 "Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare", **cosmetici** ex Decreto Legislativo 15 febbraio 2005 n. 50, di attuazione delle direttive 2003/15/CE e 2003/80/CE, in materia di prodotti cosmetici, **giocattoli per bambini** ex decreto legislativo 24/02/1997 n. 41 che modifica ed integra il D.lgs. 313/1991 di attuazione della direttiva 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli).

Per quanto riguarda i prodotti destinati ai bambini, in primis i **giocattoli**, è da considerare che le istruzioni sono normalmente rivolte a genitori e sorveglianti, quindi ad adulti, mentre è il bambino ad utilizzare il prodotto, per cui, la prova da parte del produttore che l'uso dell'oggetto è stato in concreto differente rispetto a quelle istruzioni, non sempre è stata dalla giurisprudenza considerata scagionante per il produttore.

Altro ambito particolare è quello degli **alimenti** la cui etichettatura deve evidenziare all'acquirente eventuali rischi connessi alla loro ingestione, in particolare avvisando i consumatori affetti da particolari malattie di non utilizzare il prodotto qualora quest'ultimo contenga sostanze che possono scatenare forme di allergia.

Infine, non si può automaticamente affermare che l'allegazione al prodotto di specifiche ed esaurienti istruzioni e richiami d'attenzione porti ad escludere ogni residuo profilo di responsabilità. Se così non fosse, un prodotto altamente pericoloso fornito però di tutte le istruzioni circa le modalità d'uso cui difficilmente un uomo di ordinaria diligenza potrebbe attenersi, sarebbe posto sullo stesso piano di un prodotto mediamente sicuro. Ciò equivarrebbe a dire che una macchina che aziona una grossa lama, non corredata di adeguato schermo protettivo ma invece di ogni istruzione volta ad ottenere che l'operatore non metta le mani in posizione pericolosa, sottrarrebbe da responsabilità il produttore. Da esempi come questo si deduce che **non è possibile ridurre la questione della qualità ad una questione di informazione circa la non qualità.**

Occorre evitare, in altre parole, che il fatto di aver annesso al prodotto avvisi ed istruzioni venga considerato dai produttori come una alternativa rispetto ad una costruzione più sicura del prodotto, in quanto altrimenti una informazione completa si concretizzerebbe di fatto in una vera e propria clausola di esonero da ogni responsabilità. Il giudice valuterà quindi per prima cosa la scelta operata dal fabbricante, del modo con cui eliminare i rischi connessi all'uso del prodotto e potrà **ritenere questo difettoso**, nonostante siano accluse ineccepibili avvertenze ed istruzioni, per l'assenza di dispositivi di sicurezza minimi secondo uno standard medio (**art. 2043 c.c.**) o oggettivamente esistenti (**art. 2050 c.c.**).

- **Brevi cenni sulla responsabilità del produttore per omessa o scorretta informazione negli USA**

Negli USA, come noto, la responsabilità da prodotto difettoso (product liability) ha dato luogo a una casistica molto più vasta che in Italia e in Europa, con conseguenze anche molto gravi per i produttori. Questo anche a causa degli importi molti elevati riconosciuti dalle Corti americane ai danneggiati a titolo di risarcimento dei danni.

Quando un prodotto viene immesso sul mercato negli USA, va tenuto presente che il sistema giuridico e giudiziario americano è molto diverso da quello europeo, e le prescrizioni che vengono rispettate in Europa non hanno eguale valore giuridico. Il sistema giuridico americano, e particolarmente in tema di responsabilità da prodotto difettoso, è basato non tanto su norme legislative scritte quanto sui precedenti giurisprudenziali, secondo il sistema di *common law* in base al quale il Giudice "crea la legge". In tempi più recenti, sono peraltro state emanate anche normative sia a livello federale (valide nei 50 Stati della federazione) sia a livello dei singoli Stati, per rafforzare la tutela del consumatore. Il sistema giudiziario è duale (federale e statale), il che può comportare in linea di principio la possibilità per il consumatore danneggiato di citare in giudizio il produttore dinanzi ad una Corte statale o federale.

Negli USA, un produttore può generalmente essere condannato a risarcire i danni da prodotto difettoso in base a responsabilità oggettiva, oppure per violazione di doveri di diligenza, oppure per inadempimento ad obblighi e garanzie contrattuali.

Un prodotto può ritenersi "difettoso", tra le altre ragioni, anche per ***defective warnings*** ovvero per **istruzioni difettose in quanto mancanti o inadeguate.**

STUDIO LEGALE GARDENAL & ASSOCIATI

L'omessa informazione circa i gravi rischi del prodotto può avere ripercussioni molto pesanti ed ha portato in alcuni casi alla condanna dei produttori al risarcimento dei cosiddetti “**danni punitivi**” (danni consistenti in multipli dei danni effettivamente subiti, a scopo di “punizione esemplare” e di deterrenza). Ciò è accaduto ad esempio nei confronti di produttori di sigarette che non avevano correttamente informato i consumatori circa alcune sostanze contenute nei filtri, che creavano dipendenza dalla nicotina.

L'osservanza delle regole poste da determinati **enti federali** preposti alla vigilanza su determinati prodotti (ad es. la FDA “Food and Drug Administration” per alimenti e farmaci), anche in materia di istruzioni ed etichettatura, è imprescindibile per la messa in circolazione del prodotto negli USA, e tuttavia il loro rispetto può non essere sempre sufficiente ad esonerare un produttore da responsabilità in un caso specifico: il che si può verificare, ad esempio, qualora in un determinato Stato esistano requisiti maggiormente stringenti (v. ad es. caso “Wyeth v. Levine”, recentemente deciso dalla Corte Suprema Federale, in materia di danni causati da un farmaco).

E' in ogni caso raccomandabile dotarsi di apposite **certificazioni** rilasciate da organismi privati che godono di particolare credibilità negli USA (ad es. UL ed NSF per determinate tipologie di macchinari).

Si segnalano inoltre **normative federali sulla tutela dei consumatori** (ad es. il “Consumer Product Safety Act”), ed è inoltre opportuno evidenziare come **determinati Stati hanno adottato normative che fissano standard più stringenti** per la tutela della salute e della sicurezza dei consumatori propri residenti. Chiunque commercializzi prodotti in tali Stati, dovrà pertanto attenersi non solo alla normativa federale, ma anche alle normative specifiche vigenti negli stessi.

Si cita, quale esempio, il “Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act” vigente in California, meglio noto come “**Proposition 65**”, emanato nel 1986.

Questa normativa, talvolta ignorata dai produttori stranieri con gravi conseguenze, impone alle imprese di fornire “avvertenze chiare e ragionevoli” (“clear and reasonable warnings”) qualora commercializzino in California prodotti che rilascino quantitativi di determinate sostanze chimiche (tra i quali ad esempio il piombo ed il nickel) in misura tale da esporre i consumatori a rischi cancerogeni o riproduttivi. Si tratta, in pratica, di accompagnare a certi prodotti destinati alla California apposite avvertenze allo scopo specifico di ammonire i consumatori circa la presenza nel prodotto di sostanze che possono provocare tali rischi. Le sanzioni in caso di inosservanza possono essere particolarmente pesanti e vi è il concreto rischio di subire azioni legali.

Occorre quindi tenere presente la necessità di adattare non solo il prodotto ma anche le proprie istruzioni ed avvertenze alla realtà specifica degli USA.

Avv. Christian Montana

Dott.ssa Cristiana Zammataro

STUDIO LEGALE GARDENAL & ASSOCIATI

Seminario “La Manualistica di prodotto” - Treviso Tecnologia – 21 aprile 2009

STUDIO LEGALE GARDENAL & ASSOCIATI

Conegliano, Piazza Duca d'Aosta, 16

Milano, Via Torino, 2

Tel. 0438 411137-412317 - Fax 0438 411138

E-mail: montana@gardenal.it

Web: www.gardenal.it